



COMUNE DI TRENTO



Area dei servizi alla persona

N. C 17

Regolamento del campo sosta zingari

1998

REGOLAMENTO DEL CAMPO SOSTA ZINGARI

Art. 1 Dotazione del campo

1. Il Comune di Trento gestisce il campo sosta per zingari situato a Trento Sud, nella Circoscrizione di Ravina - Romagnano. La ricettività è fissata in un numero massimo di 130 persone, salvo deroga per nuove nascite dei nuclei residenti. Lungo i tre lati del campo sono collocate 25 piazzole, ciascuna di 72 m² (6x12). Cinque piazzole sono dotate di una casetta tipo bungalow di 35 m² circa che comprende un locale cucina - soggiorno, una stanza da letto, un servizio igienico dotato di tutti i sanitari.

Le rimanenti 20 piazzole sono dotate di un box / servizio igienico di 6 m².

2. Dentro il campo, vicino all'ingresso, è collocato un edificio in muratura che ospita tutte le installazioni tecnologiche, spazi polivalenti per attività ricreativo / culturali e per attività scolastiche e artigianali, uno spazio da destinare ad ambulatorio infermieristico e pediatrico, un ufficio per gli operatori sociali, magazzini e centrali tecnologiche.

Art. 2 Funzioni di gestione

1. Il Servizio Attività Sociali del Comune, nell'ambito delle direttive indicate dalla Giunta comunale, in collaborazione con tutti gli uffici coinvolti a vario titolo nel settore:

- a) adotta le decisioni operative generali;
- b) segnala alla Polizia Municipale le violazioni al regolamento per la sosta richiedendone l'intervento e gli eventuali provvedimenti;
- c) provvede a convocare apposite riunioni di coordinamento fra i soggetti di cui al presente articolo al fine di garantire una più efficace gestione del campo.

A tal fine la Giunta comunale costituisce un comitato consultivo composto da un rappresentante per ogni soggetto che opera a vario titolo al campo sosta individuati come segue:

Servizio Attività Sociali - Polizia Municipale - Soggetto gestore - Servizi Scolastici - Circoscrizione - Volontariato, soggetti di privato sociale e da un rappresentante dei nomadi di cui al comma 6 del presente articolo.

2. Il Comune di Trento affida la gestione del campo ad un soggetto gestore specializzato negli interventi in campo sociale che abbia i requisiti per garantire un servizio qualificato. Allo scopo il Comune di Trento stipula apposita convenzione con detto soggetto gestore il quale, in ogni caso, deve impegnarsi a:

- a) curare ogni aspetto della gestione dell' area di sosta attraverso i rapporti con gli utenti, le strutture e i servizi esistenti sul territorio comunale;
- b) segnalare, in incontri trimestrali con i funzionari del Servizio Edilizia Pubblica da tenersi al campo, gli interventi di manutenzione dell' area ed ogni altro intervento necessario alla vivibilità ed al miglioramento della funzionalità della stessa;
- c) tenere aggiornato lo schedario delle presenze;
- d) promuovere l'osservanza del regolamento attraverso sollecitazione sia ai nomadi residenti sia al Servizio Attività Sociali;
- e) organizzare e coordinare iniziative tese all' inserimento sociale dei residenti nel campo sosta e promuovere, in collaborazione con gli altri uffici competenti, l' inserimento lavorativo degli stessi;
- f) seguire, in collaborazione con il Servizio Attività Sociali del Comune, l' inserimento scolastico dei minori segnalando allo stesso le situazioni di inadempienza scolastica;
- g) fornire un parere, su segnalazione del Servizio Attività Sociali, in relazione alle nuove autorizzazioni alla sosta o ai rinnovi delle stesse.

3. Il Servizio di Vigilanza Urbana esercita il costante controllo e la vigilanza per garantire il rispetto della legge e delle norme del presente regolamento attuato attraverso un sopralluogo due volte alla settimana all'interno dell' area di sosta.

4. Il Servizio Sociale del Comune ha il compito di seguire le problematiche socio-assistenziali relative alla vita del campo tramite un'assistente sociale referente. In particolare tiene i rapporti con l' istituzione scolastica, con il Tribunale per i Minorenni, seguendo i casi di tutela, di affidamento e di inserimento in

2 comunità. Tiene i rapporti con l' Ufficio Distrettuale di Servizio Sociale Minorenni e Adulti ed altresì con le istituzioni di privato sociale e volontariato in riunioni periodiche da tenersi al campo.

5. La Circoscrizione di Ravina - Romagnano segue le problematiche relative alla gestione del campo in relazione al territorio di pertinenza della stessa. La medesima circoscrizione può proporre al Comune interventi, iniziative e quant' altro ritenuto necessario onde favorire una opportuna integrazione degli ospiti del campo con il tessuto sociale della stessa.

6. L'Assemblea degli utenti del campo sosta alla presenza dei rappresentanti del Comune, elegge tre rappresentanti dell'area di sosta. Essi hanno il compito di collaborare con il Comune e con il soggetto gestore per migliorare la convivenza, il buon funzionamento, l'uso corretto delle attrezzature e l'organizzazione della pulizia sia delle parti e dei servizi comuni interni al campo, sia dell'area esterna circostante il campo stesso.

Art. 3 Ammissione al campo

1. L'ammissione all'area di sosta è subordinata ad una autorizzazione rilasciata dal Sindaco al capofamiglia e riservata ai soli zingari residenti anagraficamente nel Comune di Trento in possesso di un documento di identità personale.

2. L'autorizzazione alla sosta è concessa per un periodo di un anno rinnovabile di anno in anno, alle condizioni di cui al successivo art. 5.

3. All'ingresso nel campo sosta ogni capofamiglia deve versare alla Tesoreria comunale un importo di Lire 400.000 a titolo di deposito cauzionale. Tale somma può essere utilizzata dal Comune di Trento per il risarcimento di eventuali danneggiamenti alle persone e/o alle cose sia interne che esterne al campo e viene comunque restituita, se inutilizzata, nel momento in cui la famiglia abbandoni definitivamente il campo sosta, al netto di eventuali morosità pregresse.

4. Annualmente, in occasione del rinnovo dell'autorizzazione alla sosta, i capofamiglia provvedono a reintegrare detto fondo della quota utilizzata per il risarcimento di eventuali danneggiamenti e per la pulizia straordinaria.

Art. 4 Requisiti per l'ammissione

1. I requisiti di preferenza per le nuove ammissioni, al campo sosta sono:

p la residenza continua nel Comune di Trento del capofamiglia;

p la frequenza comprovata e costante dei minori inseriti nella scuola materna o nella scuola dell'obbligo;

p l'impegno in regolari occupazioni lavorative;

p la presenza nella famiglia di persone anziane o disabili.

Art. 5 Rinnovo dell'autorizzazione alla sosta

1. L'autorizzazione annuale è rinnovabile di anno in anno o per periodi inferiori sempre che vengano mantenuti i requisiti previsti all'art. 4 e vengano rispettati gli obblighi e le norme di cui agli artt. 6, 7 e 10 del presente regolamento.

Art. 6 Obblighi fondamentali

1. La sosta riguarda le situazioni di stanzialità e di tendenza alla stanzialità esclusa la situazione di transito ed è autorizzata dal Sindaco. Per quanto riguarda la permanenza al campo, i singoli nuclei familiari sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi fondamentali:

p adempimento per i propri figli dell'obbligo scolastico previsto per legge;

p vigilanza sui minori da parte di chi esercita la patria potestà con speciale riferimento ai fenomeni di accattonaggio da parte degli stessi minori;

p regolare pagamento delle quote richieste per il consumo idrico e per le spese di riscaldamento;

p pulizia della piazzola, dei servizi annessi e dell'area esterna circostante;

p il buon mantenimento delle strutture comuni e singolarmente assegnate al campo secondo quanto previsto dal presente regolamento.

3

Art. 7 Assenze dal campo

1. L'assenza dal campo, senza particolari autorizzazioni, è consentita per un periodo massimo di tre mesi nell'arco dell'anno con le seguenti modalità:

p in coincidenza del periodo delle vacanze scolastiche per i nuclei con minori in età scolare;

p in qualsiasi altro periodo dell'anno, per una durata non superiore a 30 giorni consecutivi, per tutti gli altri nuclei.

Ogni assenza, a prescindere dalla sua durata, dovrà essere comunicata al Servizio Attività Sociali tramite gli operatori del campo.

Eventuali deroghe a tali disposizioni dovranno essere richieste al suddetto Servizio dietro presentazione di domanda scritta, motivata e documentata. L'Amministrazione si riserva la facoltà di accogliere o meno la domanda. In quest'ultimo caso, la risposta, che avrà comunque la forma scritta dovrà contenere la motivazione del diniego.

Art. 8 Revoca dell'autorizzazione

1. In caso di grave turbamento alla vita del campo (minacce, oltraggi, aggressioni e simili comportamenti) o di recidiva morosità nei pagamenti e il non rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 6, provoca la revoca a

carico dei responsabili dell' autorizzazione, con effetto immediato, da parte dell' autorità deputata al rilascio.
2. L' occupazione di spazi del territorio comunale, esterni al campo sosta, anche per brevi periodi è motivo di revoca dell' autorizzazione.

Art. 9 Sosta provvisoria

1. A seguito di richiesta scritta al Servizio Attività Sociali del Comune è consentita la sosta provvisoria, per la durata massima di dieci giorni e non più di due volte all' anno, a familiari e parenti di 1° e 2° grado degli zingari residenti al campo sosta, purché gli stessi stazionino con la propria roulotte nella piazzola assegnate alla famiglia residente e dietro assenso della stessa.
2. Tali ospiti sono tenuti ad osservare nel periodo di permanenza al campo sosta le norme di comportamento previste al seguente art. 10 con eccezione del versamento della cauzione prevista per l' ingresso.

Art. 10 Norme di comportamento

1. Tutti coloro che sostano nelle aree attrezzate sono tenuti ad osservare le seguenti norme di comportamento:
 - a) le roulotte devono essere posizionate correttamente all' interno delle piazzole rispettando gli spazi adibiti ad altri scopi. Le sedi di passaggio in particolare devono essere lasciate sgombre da qualsiasi tipo di impedimento che rechi intralcio o pericolo al libero transito di persone o veicoli;
 - b) il collegamento agli impianti elettrici e di distribuzione dell' acqua, nonché gli impianti di riscaldamento e di cucina devono rispettare le norme vigenti. Per i consumi di energia e acqua gli utenti pagheranno in base ai contratti stipulati e rispettivamente ai consumi che saranno conteggiati secondo criteri che saranno stabili con specifica deliberazione;
 - c) è vietata l' accensione di fuochi nei viali di accesso alle piazzole. E' concesso l' uso di barbecue per uso familiare;
 - d) ciascun titolare di autorizzazione alla sosta deve tenere in possesso ed in efficienza un estintore adeguato alle proprie necessità;
 - e) è fatto obbligo di pulire il posto assegnato ed usare gli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti. E' vietato abbandonare al di fuori degli appositi contenitori, nonché all' interno delle singole piazzole e nell' area esterna circostante, rifiuti alimentari, organici, solidi, liquidi e deperibili. All' atto dell' abbandono dell' area di sosta ogni famiglia è tenuta alla rimozione di ogni cosa dagli spazi occupati;
 - f) è vietato tenere animali che rechino molestie alle persone sui luoghi di comune passaggio, specie all' esterno del campo;
 - g) è vietato disturbare con suoni di qualsiasi genere che possano infastidire il vicinato compresi quelli prodotti con apparecchi radio, giradischi, televisori o simili. Ogni manifestazione di festa o attività varie all' aperto devono avere termine entro le ore 23. Entro tale ora dovranno cessare anche le manifestazioni al chiuso, i cui suoni o rumori siano percettibili anche all' esterno;
 - 4 h) è vietato qualsiasi comportamento che danneggi strutture e servizi del campo o che modifichi la destinazione prevista. I responsabili sono tenuti al risarcimento e in caso di particolare gravità o recidiva, essi saranno privati dell' autorizzazione alla sosta e denunciati alle competenti autorità. Mancando l' identità dei diretti responsabili dei danni, tutti i capifamiglia sono tenuti a corrispondere una quota uguale a totale copertura delle spese sostenute dall' Amministrazione. In tale caso il Comune di Trento si riserva la possibilità di trattenere le somme corrispondenti dal fondo cauzionale di cui ai commi 3 e 4 dell' art. 3 "Ammissione al campo";
 - i) ogni nucleo familiare è tenuto alla pulizia dei servizi assegnati comprendenti WC, bidet, docce, lavabo, lavello per biancheria, attacco per lavatrice, armadietto. Nel caso si verificano otturazione ai tubi di scarico del vaso WC il responsabile utente è tenuto a contattare direttamente la ditta specializzata, corrispondendo le relative spese.

Art. 11 Cura e mantenimento spazi comuni e aree circostanti il campo sosta

1. I residenti sono tenuti alla cura e all' igiene degli spazi comuni e delle aree immediatamente circostanti il campo sosta. Gli interventi straordinari di pulizia e manutenzione delle suddette aree sono affidate a soggetti idonei individuati dalla Amministrazione comunale con oneri a carico degli stessi residenti. In relazione ad eventuali danni a proprietà private vicine al campo sosta zingari, il Comune inviterà le famiglie residenti nel campo stesso a stipulare polizza assicurativa con riferimento alla responsabilità civile.

Art. 12 Uso delle strutture polivalenti e dei relativi servizi

1. Gli spazi all' interno della struttura saranno così utilizzati:
p nel seminterrato la sala da adibire a centro sociale di ritrovo / sala riunioni. Per l' accesso e l' uso della stessa dovranno essere presi preventivi accordi con gli operatori del campo. In ogni caso dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- la sala riunioni è concessa per attività sociali e culturali; all'atto della concessione l'operatore del campo dovrà disporre in ordine:

- # ad un uso corretto delle attrezzature e conservazione dell'ordine esistente;

- # alla segnalazione immediata di danni riscontrati o causati al Servizio Attività Sociali;

- # al rispetto degli orari prestabiliti con i rappresentanti dei residenti nel campo;

- # alla compilazione e sottoscrizione di un modulo ove verranno indicati il giorno, i motivi e la durata prevista per l'uso della sala, congiuntamente all'impegno di un corretto uso della stessa.

2. Gli operatori del campo sono i consegnatari ufficiali delle chiavi per l'accesso alle strutture. Le chiavi potranno essere consegnate previa comunicazione al soggetto gestore ad altre persone scelte nominalmente dal Servizio Attività Sociali per consentire lo svolgimento di attività scolastiche, socio-culturali, ricreative giornaliere o periodiche sul campo. I possessori delle chiavi saranno direttamente responsabili, in assenza degli operatori del campo, dell'uso corretto delle strutture.

Art. 13 Mezzi di trasporto

1. Tutti i mezzi di trasporto compresi i rimorchi devono essere accompagnati dai prescritti documenti di circolazione e qualora non risultassero di proprietà dell'utente anche di idonea documentazione che ne comprovi il legittimo possesso. A tale scopo saranno effettuati periodici controlli da parte del Servizio Vigilanza Urbana.-

Art. 14 Sottoscrizione

1. Ciascun capofamiglia al momento della ammissione all'area di sosta attrezzata è tenuto a sottoscrivere per presa visione copia del regolamento.

2. Le norme verranno altresì esposte in modo visibile presso la stessa area sosta.

Art. 15 Infrazioni, conseguenze

1. Le infrazioni alle presenti norme comportano a carico dei trasgressori l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. Per l'applicazione della sanzione in oggetto valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5

Alla terza infrazione della medesima norma, il Sindaco potrà revocare l'autorizzazione alla sosta nel campo e disporre l'allontanamento dalla città entro 48 ore dalla notifica del provvedimento.

Il presente regolamento:

- approvato con deliberazione del Consiglio comunale 28 luglio 1998 n. 119

è entrato in vigore il giorno 24 settembre 1998.

6